

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, dott. Pasquale Ucci, 08.06.2015

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice presso il Tribunale di Napoli Nord, dott. Pasquale Ucci; letta la richiesta di correzione di errore materiale avanzata in data 17.4.2015 nell'interesse della BANCA con cui si chiede la correzione dell'errore materiale relativo al precedente decreto di correzione materiale emesso da questo giudice in data 12.4.2015 nella parte in cui indica il decreto ingiuntivo oggetto di correzione nel n. 2859/14 emesso in data 9.8.2014 in luogo di quello corretto n. 2849/2014 emesso in data 9.12.2014.

Rilevato che fondamentale appare quanto stabilito, in tema di correzione dell'errore materiale nel decreto ingiuntivo, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 17.11.1994 con la quale – nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. nella parte in cui non menziona tra i provvedimenti sottoponibili a procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. anche i decreti ingiuntivi – rileva: *“L'art. 287 del codice di procedura civile, mentre menziona le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili, tace in ordine alla intera categoria dei decreti; né si rinviene altra norma che contempra la possibilità di assoggettare i decreti ingiuntivi al procedimento di correzione degli errori materiali e delle omissioni. Il Giudice remittente non si è posto il problema se trattasi, in proposito, di una lacuna tecnica, colmabile per autointegrazione dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art.12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, stante l'agevole equiparabilità di detti decreti alle sentenze di condanna per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della regiudicata ove non tempestivamente opposti (una sorta di pro judicato). Ha invece denunziato la norma a questa Corte per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, pur dopo aver dato atto che nella specie il decreto ingiuntivo era stato opposto e pur considerando che è già comunque evidente nel giudizio d'opposizione una forma d'impugnazione del condannato”*.

Ora, sono appunto questi due dati che rendono priva di qualsiasi rilevanza nel procedimento a quo la sollevata questione. È chiaro infatti che, quand'anche l'indicata lacuna venisse colmata attraverso la richiesta decisionale di questa Corte, i decreti ingiuntivi ricadrebbero pur sempre sotto l'uniforme disciplina cui l'art. 287 del codice di procedura civile assoggetta espressamente le sentenze e le ordinanze. Disciplina, a stregua della quale *“il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione”*.

Considerato che, pertanto, l'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo può essere emendato, al di là del tenore letterale dell'art. 287 c.p.c., che non ne contempla la correggibilità, mediante il medesimo procedimento previsto da detta norma, in virtù del disposto di cui all'art. 12, 2 co. delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile; rilevato che nella specie il decreto di correzione materiale depositato in cancelleria il 12.4.2014 reca in effetti gli errori materiali sopra indicati, e che pertanto devono correggersi gli errori materiali predetti;

P.Q.M.

Letti gli artt. 12 c. 2 c.c. e 287 c.p.c., dispone la correzione del decreto di correzione di errore materiale indicato in epigrafe nel senso che il decreto ingiuntivo oggetto di correzione deve essere indicato nel decreto n. 2849/2014 emesso in data 9.12.2014 in luogo di quello erroneamente indicato del 2859/14 del 9.8.2014. Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale del decreto sopra citato.

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, dott. Pasquale Ucci, 08.06.2015

www.expartecreditoris.it

Aversa, 08/06/2015 Il Giudice

Dott. Pasquale Ucci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS